

**COMUNE DI CASTELLALTO**  
**Provincia di Teramo**



**VI SETTORE - URBANISTICA E PATRIMONIO**

Prot. n. 2101 del 11.02.2019

*Spett.le* **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo**  
PEC: [presidenza@ingte.it](mailto:presidenza@ingte.it)  
[segreteria@ingte.it](mailto:segreteria@ingte.it)

*e p.c.* **ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione**  
PEC: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**Difensore Civico della Regione Abruzzo**  
PEC: [difensore.civico@pec.crabruzzo.it](mailto:difensore.civico@pec.crabruzzo.it)

**Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo**  
PEC: [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)

**Consiglio Nazionale degli Architetti PPC Roma**  
PEC: [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)

**SINDACO - Vincenzo Di Marco**  
SEDE

**SEGRATARIO - Dott.ssa Tiziana Piccioni**  
SEDE

**Oggetto: OPERE CIMITERIALI - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI URBANI  
IN LOCALITA' VILLA TORRE E CASTELNUOVO VOMANO - RISCONTRO  
NOTA ORDINE INGEGNERI DI TERAMO N. 1551 DEL 09.11.2018.**

Ill.mo Signor Presidente Ing. Agrippino Valente,  
premetto che a causa di situazioni emergenziali interne all'Ente a cui il sottoscritto ha dovuto far fronte non si è potuto dare riscontro alla vs comunicazione acquisita al protocollo del Comune di Castellalto al n. 13224 del 12.11.2018 con la dovuta sollecitudine.

Facendo seguito alla Vs comunicazione prot. n. 1551 del 09.11.2018 che si contesta integralmente e con la quale avete segnalato che:

La presente, quindi, per segnalare che la progettazione di opere igieniche sanitarie, e gli ampliamenti progettati rientrano in detta categoria, afferisce alla esclusiva competenza dell'ingegnere e non può essere assolutamente affidata ad un architetto.

affermando quanto segue:

- 1) gli ampliamenti di cimiteri sia all'interno del perimetro esistente (Villa Torre), sia all'esterno (Castelnuovo Vomano) rientrano nella categoria delle opere igienico sanitarie;
- 2) la progettazione delle opere cimiteriali è di esclusiva competenza dell'ingegnere e non può essere assolutamente affidata ad un architetto;
- 3) per il Consiglio di Stato la progettazione delle opere cimiteriali è a esclusivo appannaggio degli ingegneri (Sentenza 22.05.2000 n. 2938 IV Sezione);
- 4) attraverso la interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 discende la Regola che attribuisce agli ingegneri la competenza esclusiva nella progettazione delle opere igienico sanitarie e quindi anche dei cimiteri;
- 5) il punto 1) in elenco è dato dalle convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore;
- 6) il TAR Veneto con Sentenza n. 633/2013 del 30.04.2013 sancisce che le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri;
- 7) la sentenza del TAR Veneto di cui al punto n. 6 che precede si fonda sulle prescrizioni del R.D. n. 1306 del 06.10.1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di competenza esclusiva degli ingegneri;

concludendo e ribadendo che è sulla scorta delle risultanze di cui all'elenco che precede:

"in assoluto disprezzo della normativa di settore" questo Comune per il tramite del Responsabile del VI Settore Urbanistica e Patrimonio (Arch. Maurilio Ronci) ha assunto la decisione di affidare le progettazioni di opere cimiteriali a professionisti architetti.

Precisato che:

- l'ampliamento del Cimitero di Villa Torre è un'opera di edilizia civile relativa al completamento dell'ala sud-est del fabbricato esistente;
- l'ampliamento del Cimitero di Castelnuovo Vomano è un'opera di edilizia civile esterna al perimetro della struttura esistente, caratterizzata dalla ricerca di una profonda innovazione dell'impianto cimiteriale.

Nella Vs comunicazione avete puntualizzato quanto segue:



Nella sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 della IV Sezione, il Consiglio di Stato stabilisce che:

*“E’ pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).*

Orbene, da una attenta lettura della sentenza richiamata a sostegno del Vostro teorema non si evince quanto da voi affermato, punto 3) dell'elenco che precede, ovvero che: *“per il Consiglio di Stato la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri”*, bensì nell'anno 2000 il Consiglio di Stato affermava che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, non strettamente connesse con i singoli fabbricati, sono di pertinenza degli ingegneri.

Relativamente alla esposta *Regola*, punto 4) dell'elenco, ovvero che:

*“attraverso la interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 discende la Regola che attribuisce agli ingegneri la competenza esclusiva nella progettazione delle opere igienico sanitarie e quindi anche dei cimiteri”* è opportuno osservare che il Capo IV del R.D. tratta dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto ed in particolare:

- l'art. 51 comma 1 recita:

*“Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”;*

- l'art. 52 al comma 1 dispone:

*“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”;*

- il comma 2 dell'art. 52 stabilisce quanto segue:

*“Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909, n. 364 (6), antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere”;*

- l'art. 54 precisa che lo stesso per leggi intervenute successivamente ha perso la propria efficacia.



La *Regola* che dichiarate discende dal fatto che è affidata alla esclusiva competenza dell'ingegnere la progettazione delle costruzioni di deflusso (art. 51 comma 1) ovvero, cito testualmente quanto da Voi scritto: "... *attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri ... le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili) ...*" nel novero delle quali ritenete che siano ricomprese anche le strutture cimiteriali.

La lettura comparata del comma 1 e 2 dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 permette una interpretazione più pertinente al caso di cui trattasi ovvero che sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile (comma 1) e la parte tecnica delle stesse può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere (comma 2), lo stesso comma 2 inoltre riserva ai soli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e monumentale. Pertanto, l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 attribuisce sia agli ingegneri che agli architetti la competenza nella progettazione delle opere di edilizia civile e delle relative componenti tecniche connesse.

Con riferimento all'affermazione secondo cui: "*il TAR Veneto con Sentenza n. 633/2013 del 30.04.2013 sancisce che le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri*", punto 6) dell'elenco, e seguente vostro quesito:

**Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.**

a cui fa seguito la vostra dichiarazione che:

**Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore.**

sostenendo che:

**Anche per il TAR Veneto le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri; a ricordarlo è la Sentenza 30/04/2013 n. 633/2013 che accoglie un ricorso dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona.**

si precisa che esaminando con perizia la sentenza del TAR Veneto n. 633/2013 da Voi richiamata, emerge che trattasi di ricorso avverso il Comune di Lugagnano che aveva affidato a tecnico diplomato (Geometra) l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di "*realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale*".

Nel merito della sentenza il TAR Veneto richiama la separazione delle competenze professionali ed in particolare che:

*"è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri" (cfr. CdS, IV, 22.05.2000 n. 2938), sicché in tale contesto va sicuramente esclusa la competenza dei geometri atteso che in base all'art. 16 del RD*



11.02.1929 n. 274 la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone".

Il testo della sentenza continua precisando quanto segue:

*"mentre per le costruzioni civili sia pure di modeste dimensioni ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell'art. 1 del RD 16.11.1939 n. 2229: né tale disciplina professionale è stata modificata dalla Legge 05.11.1971 n. 1086 e dalla Legge 02.02.1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze (cfr. Cass. civ. II, 02.09.2011 n. 18038; 08.04.2009 n. 8543 e 14.04.2005 n. 7778)".*

Pertanto, la sentenza da Voi richiamata non stabilisce principi di ordine generale e/o particolare per cui le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri, come invece da voi affermato.

Nella Vostra segnalazione, relativamente alla stessa sentenza (TAR Veneto n. 633/2013), vi spingete anche oltre asserendo quanto segue:

**La sentenza si fonda sulle prescrizioni del RD 1306/1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri.**

E' sfuggito alla S.V. che il citato R.D. 6 ottobre 1912 n. 1306 (Regolamento provvisorio per l'esecuzione della Legge 25.06.1911, n. 586), che all'art. 17 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle "*opere riguardanti la pubblica igiene*", è stato abrogato dal D.P.R. 13.12.2010 n. 248 - Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'art. 17, comma 4-ter, della Legge 23.08.1988, n. 400.

Affermare pertanto in virtù del R.D. n. 1306 del 1912, che le opere cimiteriali sono opere di pubblica igiene e che la progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri non ha fondati elementi normativi.

La qualificazione delle opere cimiteriali va ricercata in altro dettato normativo, atteso che la legislazione vigente, in primis il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, pur descrivendo compiutamente gli elementi costituenti una struttura cimiteriale, non specifica se per la costruzione della stessa necessitino particolari opere igienico-sanitarie e se le stesse siano prevalenti rispetto alla componente edilizia.

Va evidenziato inoltre che anche le sentenze da Voi citate sono concordi, alla luce dell'art. 52, comma 2, del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nell'affermare la concorrente competenza

degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino caratteri artistici e monumentali.

Con il supporto dell'Ordine degli Architetti di Teramo giusta nota del 20.11.2018 acquisita al protocollo del Comune di Castellalto al n. 13784 del 26.11.2018 (che si allega in copia) ed in sintonia con la stessa, si ritiene che non si può, quindi, scindere la progettazione di singoli elementi aventi caratteri artistici e monumentali dall'intera progettazione della struttura/impianto cimiteriale pena la perdita del concetto stesso di architettura funebre. Conseguenza diretta sarebbe la banalizzazione di un elemento della memoria dal rilevante valore sociale a semplice opera tecnica o elemento impiantistico che deve rispondere ai soli dettati "igienico-sanitari" ovvero utile solo a soddisfare una mera esigenza funzionale, relegando al mero determinismo tecnologico il valore soggettivo e collettivo di una porzione del contesto urbano quale è appunto l'impianto cimiteriale nella sua interezza. Numerosi esempi della storia dell'architettura evidenziano come una struttura cimiteriale, se progettata da un architetto, è nella sua interezza un elemento di valore architettonico e artistico.

Non è inoltre secondario il fatto che le tecniche costruttive degli elementi tecnici di una struttura cimiteriale, negli anni, abbiano avuto un significativo progresso, garantendo le condizioni igienico-sanitarie secondo procedure costruttive standardizzate, già a partire dalle caratteristiche delle bare, che risultano totalmente impermeabili (art. 9 della Circolare del Ministero della sanità del 24.06.1993 n. 24) e dei loculi (art. 13 della sopra citata circolare e art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285). Le nuove tecnologie permettono quindi la realizzazione della parte legata alla tumulazione con materiali prefabbricati che risolvono la totalità delle problematiche legate alla parte igienico-sanitaria.


Per quanto sopra illustrato si ritiene che l'Architetto è pienamente legittimato alla progettazione di strutture cimiteriali, salvo la realizzazione all'interno delle stesse di particolari impianti (forni crematori, ecc.) che necessitano per la sola parte tecnica (restando quindi la parte architettonica di competenza dell'Architetto) dell'intervento di un professionista specializzato.

*Preso atto che la Vs comunicazione (prot. n. 1551 del 09.11.2018) è stata pubblicata sul sito internet del Vs Ordine professionale ed è stata trasmessa a tutti gli iscritti si prega di garantire alla presente nota le stesse modalità divulgative per il medesimo rilievo pubblico.*

Distinti saluti.

**Il Responsabile del VI Settore**  
Arch. Maurilio Ronci





ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di TERAMO  
www.ordinearchitetti.teramo.it

COMUNE DI CASTELLALTO  
ASSEGNATO ALL'UFFICIO  
SEGRETERIO  
AFFARI GENERALI  
SERVIZIO DEMOGRAFICI  
SERVIZIO FINANZIARI  
SERVIZIO TURISTI  
 SERVIZI SOCIALI  
 TECNICO LL.PP.  
 TECNICO URBANISTICA  
 POLIZIA MUNICIPALE  
K P C 7 R U A D L L O

Prot. n.

Teramo, 20/11/2018

**A MEZZO PEC**

*Il presente documento, trasmesso a norma dell'art. 45 del D.Lgs 82/2005, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo*

Responsabile VI Settore  
Comune di Castellalto  
Arch. Maurilio Ronci

pec [castellaltourbanistica@pec.it](mailto:castellaltourbanistica@pec.it)

e, p.c. Consiglio Nazionale  
Architetti PPC  
ROMA

**OGGETTO:** Opere cimiteriali. Quesito su competenze professionali.  
Risposta.

In relazione alla Sua nota prot. n. 13230 del 12/11/2018, con la quale, a seguito di una comunicazione inviataLe dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, volta ad affermare la competenza esclusiva degli Ingegneri nella progettazione delle opere cimiteriali, in quanto le stesse rientrerebbero nel novero delle opere igienico-sanitarie, si richiede un parere in merito da parte di questo Ordine, si chiarisce quanto segue.

La normativa vigente in materia è molto datata e si fonda sugli artt. 51 e 52 del Regio Decreto **23 ottobre 1925**, n. 2537 - *Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto* - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: *"il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"*.

La nota degli ingegneri fa anche riferimento al R.D. **6 ottobre 1912**, n. 1306 - *Col quale viene approvato l'annesso regolamento provvisorio per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolazioni ai Comuni per la provvista di acqua potabile, per i mutui di opere di igiene e per la costruzione e la sistemazione di ospedali comunali e consorziali* - che, all'art.

17, stabilisce: *“Sono considerate opere riguardanti la pubblica igiene, per le quali i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti possono chiedere l'applicazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n.586, quelle relative alle fognature, ai lavatoi pubblici, alle stazioni di disinfezione, ai laboratori di igiene, ai pubblici macelli, ai cimiteri, e tutte le altre che abbiano lo scopo del risanamento dei luoghi abitati o che siano comunque di interesse prevalentemente igienico.”*

Tale Regio Decreto, al quale, in verità, si riferiscono anche diverse sentenze sull'argomento, citate dall'Ordine degli Ingegneri, che stabiliscono che le opere igienico-sanitarie sono di esclusiva competenza degli ingegneri, in realtà è stato abrogato dal D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 - *Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Quindi la norma, alla quale si fa riferimento per la definizione delle *“opere riguardanti la pubblica igiene”*, è stata abrogata nel 2010 in quanto il legislatore ha ritenuto che la stessa avesse esaurito la sua funzione o fosse priva di effettivo contenuto normativo o fosse, comunque, obsoleta.

La qualificazione delle opere cimiteriali va ricercata in altro dettato normativo, atteso che la legislazione vigente, in primis il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria* – pur descrivendo compiutamente, al Capo X - *Costruzione dei cimiteri. Piani Cimiteriali. Disposizioni tecniche generali* – gli elementi costituenti una struttura cimiteriale, non specifica se per la costruzione della stessa necessitino particolari opere igienico-sanitarie e se le stesse siano prevalenti rispetto alla componente edilizia.

Atteso quanto sopra va evidenziato che anche le sentenze citate dall'Ordine degli Ingegneri sono concordi, alla luce dell'art. 52, comma 2, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, nell'affermare la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali.

Numerosi esempi evidenziano come una struttura cimiteriale, se progettata da un architetto, è nella sua interezza un elemento di valore architettonico e artistico. Basta citare, tra i tanti, il cimitero storico del Verano, a Roma, progettato dall'Arch. Giuseppe Valadier, il cimitero monumentale di Milano, progettato dall'Arch. Carlo Maciachini, o i più recenti Cimitero di San Cataldo, a Modena, dell'Arch. Aldo Rossi (1978), l'ampliamento del cimitero di Orvieto progettato da Massimiliano Fuksas ed ultimato nel 1991, e molti altri.

Non si può, quindi, scindere la progettazione di singoli elementi *“aventi caratteri artistici e monumentali”* dall'intera progettazione della struttura cimiteriale, pena la perdita del concetto stesso di architettura funebre, con la banalizzazione di un elemento della memoria e di una porzione del contesto urbano, a semplice opera tecnica, elemento impiantistico, con scopi *“igienico-sanitari”*, utile solo a soddisfare una mera esigenza



funzionale.

D'altra parte l'essenza stessa dell'architettura funeraria è racchiusa nella celebre frase dell'architetto viennese Adolf Loos «*Se in un bosco troviamo un tumulo, lungo sei piedi e largo tre, disposto con la pala a forma di piramide, ci facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi: qui è sepolto qualcuno. Questa è architettura*», significativa di come strutture funerarie e architettura siano strettamente collegate e non scindibili.

Non è inoltre secondario il fatto che le tecniche costruttive degli elementi tecnici di una struttura cimiteriale, negli anni, abbiano avuto un progresso elevato, garantendo le condizioni igienico-sanitarie secondo procedure costruttive standardizzate, già a partire dalle caratteristiche delle bare, che risultano totalmente impermeabili (si veda l'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24), e dei loculi (art. 13 della sopra citata circolare e art. 76 D.P.R. 10/09/1990 n. 285), e che le nuove tecnologie permettono la realizzazione della parte strettamente legata alla tumulazione con materiali, anche prefabbricati, che risolvono la quasi totalità delle problematiche legate alla parte igienico-sanitaria propria della tipologia di intervento (loculi stagni, loculi areati, ecc.) prima ancora della fase progettuale.

A parere di questo Ordine, quindi, le sentenze citate dall'Ordine degli Ingegneri, legate ad una norma ormai obsoleta e non in linea con le moderne procedure costruttive, non vadano tenute in considerazione valendo il fatto che una struttura cimiteriale ha, di per se, un valore architettonico e monumentale per la particolare destinazione d'uso legata, senza alcun dubbio, alla componente più profonda del pubblico sentire, e non relegabile ad una semplice realizzazione tecnica, atta a soddisfare solo bisogni materiali.

Per quanto sopra si ritiene che l'Architetto sia pienamente legittimato alla progettazione di strutture cimiteriali, salvo la realizzazione, all'interno di esse, di particolari impianti (forni crematori, ecc.) che necessitino, per la parte tecnica (restando, quindi, la parte architettonica di competenza dell'Architetto), dell'intervento di un professionista specializzato.

Il Presidente

Arch. Raffaele Di Marcello

